



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 46 del 27 maggio 2020**

OGGETTO: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:  
**disposizioni in materia di trasporto pubblico**

*Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture,  
Lavori Pubblici, Mobilità, previo controllo degli atti richiamati,  
attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

**Ing. Domenico Pallaria**

*(f.to digitalmente)*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI** gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTI** i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza ed in particolare l'Ordinanza n.9 del 16/03/2020, con la quale sono stati, tra l'altro, ridotti i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;

**DATO ATTO** del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

**ALLA LUCE** del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, rubricato come *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**CONSIDERATO**, in particolare, che il suddetto DPCM:

-all'art. 1, comma 1 lettera ii) prevede che *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”*;

-all'art. 3 lettera f) prevede che “le Aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”;

-all'art. 8 comma 1 prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto negli allegati A (“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica” di cui all'allegato 14 del DPCM del 17 maggio 2020) e B (“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all'allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante;

**RILEVATO** che è necessario rimodulare i servizi erogati dalle Aziende del trasporto pubblico locale, già oggetto della disposizioni di cui all'Ordinanza n. 9/2020, al fine di contemperare la necessità di assumere ogni misura di contenimento e gestione proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e contestualmente offrire alla collettività i servizi adeguati a supporto delle attività avviate in attuazione della “fase 2” di mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

**VISTO** l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

**VISTO** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure di prevenzione. igiene e comportamentali già fissate dalle vigenti Ordinanze regionali e dalla normativa nazionale, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure;

1. Sono garantiti i trasporti:

- a) verso strutture o centri sanitari e ospedali;
- b) per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta;
- c) per l'accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali;
- d) per l'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività;
- e) per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità;

nonché le interconnessioni per l'accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni.

2. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza le Società Consortili di gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano su gomma devono comunicare al Settore Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, previa consultazione con i relativi Comuni interessati, il mantenimento delle linee strettamente

indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 1, che comunque non dovranno superare il 70% di quelli già autorizzati nel programma di esercizio previsto per ciascuna Società Consortile;

3. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza le Società Consortili di gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma devono comunicare al Settore Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 1, che comunque non dovranno superare il 70% di quelli già autorizzati nel programma di esercizio previsto per ciascuna società consortile;

4. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza la Società Ferrovie della Calabria di gestione del servizio di trasporto pubblico locale su ferro dovrà comunicare al Settore Trasporto Pubblico Locale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 1;

5. Le Società Consortili dovranno garantire interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

6. Tutte le Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, dovranno garantire l'espletamento delle rispettive attività, anche sulla base di quanto previsto negli allegati A ("Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di cui all'allegato 14 del DPCM del 17 maggio 2020) e B ("Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15 del DPCM del 17 maggio 2020) al presente provvedimento, che ne sono parte integrante;

7. Con successivo provvedimento saranno disposte eventuali modifiche alle presenti misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata relativamente all'evolversi della situazione epidemiologica;

8. Con successivo provvedimento saranno disposte le misure di mitigazione dei danni provocati dalla situazione emergenziale, anche al fine di garantire i livelli occupazionali;

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, quale notifica agli interessati ed ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI per la trasmissione ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La Presidente

On. Avv. Jole Santelli

*(f.to digitalmente)*

